REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1372/72 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1972

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (1), in particolare l'articolo 4, secondo comma, e gli articoli 94 e 95 del suddetto regime,

visto il regolamento n. 9/65/Euratom del Consiglio, del 16 marzo 1965, relativo alle condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio nella Repubblica federale di Germania (2), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 1409/71 (3),

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli aumenti di stipendio sopravvenuti a favore del personale del «Bundesangestelltentarifvertrag» e del « Manteltarifvertrag für Arbeiter des Bundes » giustificano un adeguamento delle disposizioni del regolamento n. 9/65/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 9/65/Euratom viene modificato come segue, con effetto dal 1° gennaio 1972 :

1. All'articolo 3, lettera a), l'importo di « 70 DM » è sostituito con l'importo di « 75 DM ».

   All'articolo 3, lettera b), l'importo di « 95 DM » è sostituito con l'importo di « 100 DM ».

2. L'allegato è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1 493	1 550	1 607	1 664	1 721	1 778	1 835	1 892	—	—
Gruppo 2	1 334	1 385	1 436	1 487	1 538	1 589	1 640	1 691	1 742	—
Gruppo 3	1 215	1 259	1 303	1 347	1 391	1 435	1 479	1 523	1 567	1 611
Gruppo 4	1 097	1 137	1 177	1 217	1 257	1 297	1 337	1 377	1 417	1 457
Gruppo 5	1 018	1 054	1 090	1 126	1 162	1 198	1 234	1 270	1 306	1 342

CLASSE II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1 153	1 195	1 237	1 279	1 321	1 363	1 405	1 447	1 489	1 531
Gruppo 2	1 024	1 060	1 096	1 132	1 168	1 204	1 240	1 276	1 312	1 348
Gruppo 3	888	921	954	987	1 020	1 053	1 086	1 119	1 152	—
Gruppo 4	765	796	827	858	889	920	951	982	—	—

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. 48 del 25. 3. 1965, pag. 718/65.
(3) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 1.

Articolo 2

Il regolamento n. 9/65/Euratom viene modificato come segue, con effetto dal 1° febbraio 1972 :

1. Il testo dell'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, viene sostituito con il seguente testo :

   « A decorrere dal 1° febbraio 1972, detta indennità è diminuita di 67 DM per gli agenti degli stabilimenti la cui retribuzione rientra nella classe I, gruppi da 1 a 4, o nella classe II, gruppo 1, e di 40 DM per gli agenti degli stabilimenti la cui retribuzione rientra nella classe I, gruppo 5 o nella classe II, gruppi da 2 a 4. »

2. L'allegato è sostituito dall'allegato seguente :

ALLEGATO

(in DM)

CLASSE I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1 526	1 583	1 640	1 697	1 754	1 811	1 868	1 925	—	—
Gruppo 2	1 367	1 418	1 469	1 520	1 571	1 622	1 673	1 724	1 775	—
Gruppo 3	1 248	1 292	1 336	1 380	1 424	1 468	1 512	1 556	1 600	1 644
Gruppo 4	1 130	1 170	1 210	1 250	1 290	1 330	1 370	1 410	1 450	1 490
Gruppo 5	1 031	1 067	1 103	1 139	1 175	1 211	1 247	1 283	1 319	1 355

CLASSE II	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gruppo 1	1 186	1 228	1 270	1 312	1 354	1 396	1 438	1 480	1 522	1 564
Gruppo 2	1 037	1 073	1 109	1 145	1 181	1 217	1 253	1 289	1 325	1 361
Gruppo 3	901	934	967	1 000	1 033	1 066	1 099	1 132	1 165	—
Gruppo 4	778	809	840	871	902	933	964	995	—	—

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN